

IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE INAIL NELLA DIFESA IN GIUDIZIO

P. CONTE*, L. FRASCONÀ**, A. MELE***

SOMMARIO

1. Introduzione. - 2. Il ruolo del Consulente tecnico di parte alla luce della riforma introdotta con la legge 18 giugno 2009, n. 69. - 3. Note a difesa e formulazione dei quesiti. - 4. Partecipazione ad operazioni peritali. - 5. Osservazioni alla consulenza tecnica d'Ufficio. - 6. Note critiche alla sentenza di primo grado per la costituzione in appello. - 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Sempre più frequentemente i fatti che devono essere accertati nel processo richiedono conoscenze che esulano dalle classiche competenze del Giudice.

Al fine di supportarlo nel decidere la controversia, tutti i sistemi processuali prevedono varie forme di acquisizione del sapere di esperti a fini probatori.

L'elevato grado di tecnicismo dei processi, l'esito di molti dei quali è per grandissima parte legato ad accertamenti e/o valutazioni tecniche e scientifiche di particolare complessità, induce necessariamente il Giudice e gli avvocati ad affidare tali operazioni ai propri consulenti, con la conseguenza che, in molti casi, il contenuto degli atti di parte e delle sentenze oblitera e riproduce gli assunti, le argomentazioni e le conclusioni degli specialisti.

La ragione per cui la consulenza tecnica d'Ufficio ha ormai una posizione sempre più centrale nel processo è, dunque, proprio il vertiginoso sviluppo delle metodologie scientifiche che ha reso sempre più indispensabile l'ausilio di un esperto.

* Dirigente medico di II livello, Sovrintendente sanitario regionale Inail - regione Lazio.

** Coordinatore settore rischi - Avvocatura Generale Inail.

*** Dirigente medico di I livello - Sovrintendenza sanitaria centrale Inail.

In quanto strumento volto ad aiutare il Giudice nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, la consulenza tecnica d'Ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del Magistrato.

Il Giudice può affidare al Consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (Consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (Consulente percipiente).

Al fine di distinguere l'ambito entro cui è demandato al Consulente tecnico d'Ufficio il potere di accertamento dei fatti, la giurisprudenza distingue una *consulenza tecnica d'Ufficio deducente*, quando il Giudice affida al Consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, e in tal caso la sua attività non può produrre prova, dalla *consulenza tecnica d'Ufficio percipiente*, quando al Consulente tecnico d'Ufficio è conferito l'incarico di *accertare fatti non altrimenti accertabili* se non con l'impiego di tecniche o conoscenze particolari¹. Quando è percipiente, la consulenza diventa una fonte diretta di prova ed è utilizzabile, al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo.

Nei giudizi "medico-legali" che vedono coinvolto l'Inail, solitamente il Consulente medico-legale ha una funzione deducente.

Ciò non toglie, però, che anche in questa veste si possano raccogliere informazioni dal periziando che costituiscono valido fondamento della decisione - se non sono contestate o non sono contraddette da elementi di prova acquisiti al processo (si pensi all'importanza dell'anamnesi clinica e lavorativa nei giudizi tendenti al riconoscimento della natura professionale della patologia fondato su dati epidemiologici).

In detti giudizi acquisisce massima e pregnante rilevanza il ruolo di *peritus peritorum* che compete al Giudice, mentre il Consulente tecnico d'Ufficio dovrebbe limitarsi ad esporre i dati epidemiologici e di letteratura scientifica, senza formulare una conclusione fondata sulla personale preferenza per le risultanze di una determinata ricerca rispetto alle altre maggioritarie, perché il giudizio di sintesi che conduce alla certezza giuridica, fondata sulla probabilità qualificata, spetta esclusivamente al Giudice.

In detti giudizi, altrettanto importante è la dialettica tra Consulente tecnico d'Ufficio e Consulente tecnico di Parte².

¹ Cassazione civile, sezione III, 13 marzo 2009, n. 6155.

² Il ruolo del Consulente tecnico di parte nei "giudizi medico-legali" che vertono la Medicina previdenziale Inail non differisce da quanto previsto nel più ampio ambito del processo civile ed è pertanto delineato dagli artt. da 191 a 201 c.p.c.

2. Il ruolo del Consulente tecnico di Parte alla luce della riforma introdotta con la legge 18 giugno 2009, n. 69

La contrapposizione tra esperti, se effettiva, è quanto mai necessaria in una prospettiva epistemica in quanto aiuta il Giudice a comprendere meglio le questioni e i metodi e, più in generale, gli permette di utilizzare correttamente la scienza come fonte di prova consentendogli maggiori possibilità di verifica e di controllo dei risultati forniti dall'esperto, tanto sotto il profilo della coerenza logica della complessiva elaborazione, quanto sotto quello della affidabilità delle informazioni in prospettiva tecnico-scientifica.

Certamente la riforma introdotta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009 n.69, di modifica dell'art. 195 c.p.c. ha "potenziato" questa dialettica introducendo un vero e proprio percorso procedurale "interno" alle attività di consulenza tecnica, avente lo scopo di scandire i passaggi delle attività preliminari al deposito dell'elaborato peritale.

La nuova disciplina del terzo comma dell'art. 195 c.p.c. prevede, infatti, che l'elaborato peritale debba essere trasmesso alle parti prima di essere depositato in cancelleria, per consentire alle parti stesse di formulare a loro volta le proprie *osservazioni*, alle quali l'esperto dovrà fornire apposita *risposta scritta*. Il Consulente provvederà a depositare in cancelleria "*la relazione, le osservazioni delle parti, e una sintetica valutazione sulle stesse*".

In questo senso, si è detto, che la modifica del terzo comma dell'art. 195 c.p.c. ha consolidato l'attuazione del principio del contraddittorio in quanto realizza il risultato di valorizzazione del ruolo dei consulenti tecnici di parte, non fosse altro perché le relative osservazioni dovranno confluire necessariamente nella relazione al Giudice, trasformando da occasionale a fisiologica, la partecipazione al giudizio.

Letta in questi termini, però, sembrerebbe che la riforma voglia potenziare un contraddittorio formale, semplicemente difensivo.

Affinché il confronto delle posizioni espresse dai "tecnici esperti" consenta al Giudice un effettivo esercizio della sua funzione di *peritus peritorum* - attraverso una più consapevole verifica della coerenza logica e della affidabilità tecnico-scientifica dell'elaborato del Consulente - è necessario attribuire al contraddittorio, oltre al richiamato scopo difensivo, soprattutto una funzione conoscitiva, in quanto metodo-strumento epistemico che permette, nel processo, l'acquisizione di elementi che ampliano la base conoscitiva di cui il Giudice tiene conto ai fini della decisione.

In buona sostanza, significa ritenere che il principio del contraddittorio si attui, in senso sostanziale, soltanto se è riconosciuta la partecipazione dei consulenti stessi alla formazione della prova scientifica (il che equivale a dire che la corretta realizzazione di un procedimento in contraddittorio dipende dalla qualità del suo risultato).

Ma certamente potrebbe ritenersi che una completa attuazione del contradditto-

rio dovrebbe permettere ai consulenti di parte di esprimere il loro parere *ancora prima dell'inizio delle operazioni peritali* allo scopo di consentire scelte di metodo preventivamente discusse e, quindi, migliori e maggiormente condivise.

Una interazione tra Consulente d'Ufficio e Consulente di Parte sarebbe auspicabile già in una fase preliminare alla stesura dell'elaborato peritale.

E ciò nonostante le disposizioni richiamate (art. 195 cpc, per come modificato dalla riforma del 2009) prevedano espressamente soltanto l'ipotesi della formulazione di istanze e osservazioni, orali o scritte, proposte nel corso delle operazioni peritali, mentre non contemplino la possibilità che le medesime istanze e osservazioni siano presentate prima dell'inizio delle attività peritali e, soprattutto, prima che il Consulente tecnico d'Ufficio formuli le proprie valutazioni e rediga l'elaborato peritale.

Questo è senz'altro uno dei punti critici della riforma, ancora più evidente nelle consulenze complesse nelle quali si pongono rilevanti questioni di carattere metodologico, preliminari allo svolgimento delle attività di analisi-valutazione dei fatti del caso concreto.

Un primo contesto importante nel quale dovrebbe avvenire la definizione di talune problematiche, anche di carattere metodologico, che possono venire in considerazione in relazione alle attività peritali, dovrebbe essere quello della formulazione del quesito.

E infatti, la consulenza tecnica può essere più o meno utile al processo o più o meno attendibile a seconda che il Giudice sia in grado di formulare le domande "corrette" al Consulente: il Giudice deve sapere, cioè, come servirsi in modo adeguato del Consulente, poiché le risposte che da quest'ultimo riceverà saranno idonee rispetto ai fatti da accertare, e corrette sotto il profilo scientifico, solo se saranno rese in risposta ad un quesito formulato in modo congruo e completo.

E' evidente, dunque, che per contenere il ruolo del Consulente nel suo corretto alveo e per ampliare la base conoscitiva del Giudice è certamente importante anche la corretta formulazione ed articolazione del quesito.

Il quesito posto al Consulente tecnico d'Ufficio deve essere da costui correttamente interpretato e deve essere ricondotto entro i canoni previsti dalle regole processuali, in quanto l'attività del Consulente non può assolvere, in luogo delle parti, all'onere di fornire le prove che la legge pone a carico di queste ultime.

Dal punto di vista strettamente medico-legale anche il processo del contenzioso giudiziario deve richiamarsi ai principi di appropriatezza della *performance*, i quali permeano oramai tutti gli ambiti di applicazione della scienza medica.

In tale ottica, è senza dubbio importante, al di là del rispetto degli oneri codicistici in precedenza richiamati, la costante ricerca di *standard* di riferimento in base ai quali valutare la congruità della condotta del Consulente tecnico di Parte per l'Inail.

Difatti, l'identificazione di criteri e linee guida da adottare in giudizio è stata oggetto, nel tempo, di note e provvedimenti istituzionali.

A titolo esemplificativo, vale la pena ricordare due lettere redatte nel 1993 dalla allora *Divisione di Medicina legale degli Infortuni* recanti la prima *Criteri guida per le linee di difesa in giudizio*, in cui si definiva l'attività medico-legale nel contenzioso formale, la seconda *Criteri guida per le linee di difesa in giudizio*. In quest'ultima si affrontavano problematiche di evidente attualità quali quelle inerenti i casi di sforzo-infortunio, di cui si definivano i caratteri generali, i criteri di indennizzabilità e le "evenienze cliniche".

Così pure, risulta meritevole di menzione la lettera della Direzione Centrale Prestazioni del 28 novembre 1997, recante ad oggetto *Malattie professionali. Linee guida per la gestione del contenzioso giudiziario*, da rileggersi necessariamente alla luce della lettera a firma del Direttore Generale, della Direzione Centrale Prestazioni, della Sovrintendenza Medica Generale e dell'Avvocatura Generale del 16 febbraio 2006, con oggetto *Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate*.

Dal punto di vista dottrinario, deve essere ricordato il contributo di Pollaci *et al.*, cui direttamente si rinvia, per la modernità dei contenuti, l'individuazione di *file* predisposti per le attività del medico Inail in corso di contenzioso giudiziario, l'impostazione di quesiti tipo per fattispecie maggiormente ricorrenti, nonché l'identificazione di indicatori di qualità nell'attività di contenzioso³.

Gli Autori del lavoro citato distinguevano le prestazioni svolte dal medico dell'Istituto in corso di contenzioso in: «

- *Note a difesa*;
- *Partecipazione alle Operazioni peritali (comprendente anche le Note in operazioni peritali, per la comunicazione all'Avvocatura)*;
- *Note di acquiescenza al CTU*;
- *Note di acquiescenza a sentenza*;
- *Note a sostegno*;
- *Note varie*;
- *Note controperitali*;
- *Note per Appello*».

In queste attività, il Consulente tecnico di Parte è chiamato ad agire con appropriatezza e deve garantire la necessaria qualità della prestazione, anche per scongiurare il rischio correlato ad ipotesi di responsabilità professionale⁴.

3 POLLACI G., MAMMANA M.L., FRENI V., BELLIA M., FARRUGGIA E., BELLOFIORE G., SBONA S., *Proposta operativa per la gestione del contenzioso giudiziario. Parte I: tipologia delle prestazioni. Parte II: indicatori di qualità nell'attività di contenzioso*, in *Atti III Convegno Nazionale di Medicina legale Previdenziale*, S. Margherita di Pula, 11-13 ottobre 2000, 655.

4 Si vedano, al riguardo, i lavori di: VECCHIONE V., SAVINO E., IACOVIELLO P., *La responsabilità professionale del C.T. Inail nel processo del lavoro*, in *Atti VI Convegno Nazionale di Medicina legale Previdenziale*, S. Margherita di Pula, 18-20 ottobre 2006, 1577; VITIELLO G., ANTONELLI F., *La responsabilità del Consulente tecnico della parte. Profili medico legali*, in *Atti VI Convegno Nazionale di Medicina legale Previdenziale*, S. Margherita di Pula, 18-20 ottobre 2006, 1597.

Sintetizzando, il Consulente tecnico di Parte Inail può intervenire in quello che potremmo definire *Processo del contenzioso giudiziario*, espletando le *attività* di cui si compongono le seguenti *macroattività*, le quali possono essere richieste tutte o soltanto in parte:

- 1) note a difesa e formulazione dei quesiti;
- 2) partecipazione ad operazioni peritali;
- 3) osservazioni alla consulenza tecnica d'Ufficio;
- 4) note critiche alla sentenza di primo grado per la costituzione in appello.

3. Note a difesa e formulazione dei quesiti

Predisposte dal medico dell'Unità Socio-Sanitaria Territoriale all'arrivo dell'atto di citazione in giudizio, esse devono contenere tutti gli elementi medico-legali utili alla stesura della memoria difensiva. In questa fase, è importante anche indicare quale documentazione sanitaria deve essere allegata.

Di non secondario rilievo appare l'ausilio che il medico può fornire in tema di formulazione dei quesiti da proporre al Giudice.

In quest'ottica, si potrebbe pervenire a proposte di quesiti orientativi da adattare al caso concreto (creazione di *standard* di riferimento).

Punto di partenza può essere evidentemente la prolusione di Ossicini (cui si rimanda estesamente)⁵, il quale segnala i quesiti più probabili. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito due ipotesi, l'una per infortunio, l'altra per malattia professionale:

«Infortunio

A.1) Contenzioso per mancato riconoscimento di infortunio, o per non accettazione del grado di danno biologico.

“Dica il Consulente tecnico d'Ufficio, esaminati gli atti di causa, visitato il periziando ed effettuati gli opportuni accertamenti:

- la natura e l'entità delle lesioni nell'evento per cui è causa e se tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussista nesso di causalità materiale;

- se dalle circostanze descritte è possibile ravvisare l'agire di una causa violenta (esteriorità, efficienza, rapidità) in occasione di lavoro, intesa non già quale mera occasione d'incontro tra causa lesiva e oggetto assicurato, ma come condizione, posta in essere dalle finalità lavorative, di incontro tra causa ed organismo del lavoratore;

⁵ OSSICINI A., *Contenzioso amministrativo e giudiziario*, in *Metodologia Operativa 2.0*, Inail, Milano, 2014, cap. 4, 107.

- la durata dell'inabilità temporanea assoluta;
- se le lesioni abbiano determinato postumi di natura permanente; in caso affermativo indicarne il grado percentuale del danno biologico in riferimento alle tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, n.119 su S.O. della G.U. n.172 del 25 luglio 2000;
- descriva gli eventi precedenti morbosi del periziato e se questi concorrano o meno ad aggravare il grado di percentualizzazione del danno biologico tenendo conto nella relativa valutazione della genesi lavorativa o meno di detti precedenti, indicando il criterio valutativo adottato".

Malattie professionali

A) Contenzioso insorto per mancato riconoscimento di M.P. tabellata.

“Dica il Consulente tecnico d’Ufficio esaminati gli atti di causa, visitato il periziando, e sottoposto agli opportuni accertamenti:

- se questi è affetto dalla patologia per la quale è causa e se tale patologia derivi causalmente da una lavorazione di cui alle tabelle d.m. 9 aprile 2008;
- quale sia l’epoca della manifestazione della malattia;
- quale sia la durata, qualora richiesta, della inabilità temporanea assoluta;
- qualora dalla malattia derivi una menomazione comportante un danno biologico quale ne sia il grado, con riferimento alla tabella di cui al d.m. 12 luglio 2000».

A latere, si segnala come dovrebbero essere sempre evidenziati e selezionati dal medico Inail i casi in cui sarebbe opportuno che il Consulente tecnico d’Ufficio godesse di una specifica competenza o fosse affiancato da un Consulente specialista clinico nella materia cui attiene il contenzioso. In ambito previdenziale, il ricorso dovrebbe limitarsi «esclusivamente a casi che presentino una particolarità clinica, situazioni di estrema difficoltà diagnostica» o «un contenuto ultraspecialistico»⁶.

4. Partecipazione ad operazioni peritali

Quando possibile, va senza dubbio incoraggiata la partecipazione sistematica alle operazioni peritali da parte del medico Inail.

Ciò nonostante, non può essere sottaciuto che il medico dell’Unità Socio-Sanitaria Territoriale è spesso impossibilitato alla partecipazione, in ragione di volumi di prestazione elevati, di carenza di personale, della data e dell’orario (coincidente,

⁶ GIANFELICE M., CRISAFULLI M.L., FATIGANTE G., *L’istituto dell’avvalimento nella consulenza tecnico d’ufficio medico-legale*, in *Atti VII Convegno Nazionale di Medicina legale Previdenziale*, Giardini Naxos, 22-24 ottobre 2008, 159.

alle volte, con lo svolgimento di altra attività istituzionale, come quella ambulatoriale, non differibile, nonostante venga richiesto il rinvio), oppure del luogo (difficilmente raggiungibile, o raggiungibile soltanto con utilizzo del mezzo privato e con notevole dispendio di tempo) di inizio delle operazioni peritali.

È per tali ragioni che l'eventuale assenza del medico Inail non può certo essere stigmatizzata, quando determinata da reali e motivate contingenze.

Allorché risulta difficile prendere parte alle operazioni peritali, si potrebbe stabilire una priorità di intervento basata, ad esempio, sul valore economico della causa o sull'importanza dal punto di vista scientifico o, ancora, sulle ricadute che la decisione potrebbe dispiegare sui provvedimenti futuri della sede o dell'Istituto.

Nel caso di impossibilità alla partecipazione, si potrebbe ipotizzare l'adozione di un criterio di "ottimizzazione" o di "appropriatezza", fornendo un ordine di priorità in base al valore scientifico e/o economico della causa.

In tal guisa, si potrebbero selezionare casi in cui sarebbe opportuno che il medico Inail partecipasse inderogabilmente alle operazioni peritali

Inoltre, con lo stesso criterio, potrebbero essere individuate le fattispecie in cui sarebbe auspicabile l'indicazione di un ausiliario specialista.

Il principio di "ottimizzazione" o di "appropriatezza" motiverebbe la maggiore spesa sostenuta in funzione del vantaggio che lo specialista clinico potrebbe apportare in termini di probabilità di successo o, comunque, di possibilità di sostenere il parere in precedenza formulato, di ribattere e confutare le conclusioni di altri specialisti presenti o dello stesso Consulente tecnico d'Ufficio.

5. Osservazioni alla Consulenza Tecnica d'Ufficio

Come anticipato, la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha apportato modifiche all'art. 195 c.p.c. "Processo verbale e relazione" in quanto la «[...] relazione deve essere trasmessa dal Consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal Giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al Consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il Consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

Quando non sia possibile prendere parte alle operazioni peritali o, comunque, ogniqualevolta risulti utile supportare la tesi sostenuta durante l'incontro, altro strumento di azione disponibile consiste proprio nella possibilità di formulare osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio (esiste, per vero, anche la possibilità di redigere note a sostegno, sebbene evenienza di raro riscontro).

Il Consulente tecnico d'Ufficio è obbligato a dare atto nella propria relazione delle osservazioni del Consulente tecnico di Parte Inail e dovrà, in ogni caso, formulare una sintetica valutazione delle stesse.

Certo, è noto a tutti quanto sia difficile - *rectius* impossibile - che il Consulente tecnico d'Ufficio modifichi il proprio giudizio in virtù delle note critiche ricevute dalle parti.

Ciò nonostante, osservazioni robuste sul piano metodologico e dei contenuti, evidenziando i limiti dell'elaborato peritale, potrebbero risultare efficaci dal punto di vista del convincimento del Giudice *peritus peritorum*, quantomeno per insinuare il dubbio nel decisore e portare ad un rinnovo di Consulenza Tecnica d'Ufficio, sebbene anche questa evenienza, nella prassi, appare piuttosto inconsueta, in quanto il Giudice, di solito, riporta "asetticamente" in sentenza le conclusioni del proprio Consulente d'Ufficio⁷.

Non va trascurato, peraltro, che la difficoltà di far emergere in appello una verità processuale diversa da quella già accertata in primo grado (per i noti limiti introdotti dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 11 agosto 2012, n. 143, che ha riformato anche l'art. 345 c.p.c., escludendo la possibilità di ammettere in appello nuovi mezzi di prova e nuovi documenti a meno che «il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa»), fa riemergere con vigore, sotto altra luce, la fondamentale importanza delle osservazioni alla relazione di consulenza tecnica d'Ufficio, poiché non aver discusso, già in primo grado, tutti gli elementi dedotti, può precludere il ricorso in appello che necessariamente deve fondarsi su contestazioni specifiche, illustrando i motivi per i quali il Consulente tecnico d'Ufficio (e di conseguenza il Giudice che all'elaborato peritale si sia attenuto) avrebbe dovuto tener conto dei rilievi mossi dal Consulente tecnico di Parte.

Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., per come novellato, infatti, elimina i vecchi requisiti della "esposizione sommaria dei fatti" e della "specificità dei motivi" di appello, in precedenza richiesti dalla norma in esame, e al suo posto introduce:

- 1) la necessaria individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna;
- 2) la individuazione dell'errore del Giudice di *prime cure* e la sua sottoposizione a critica.

Riformando il regime delle impugnazioni e, in particolare, dell'appello, dette novità hanno trasformato il giudizio di secondo grado da mezzo di gravame a critica libera, introduttivo di un nuovo giudizio, in una *revisio prior instantiae*.

⁷ Al riguardo si veda, *ex multis*, il contributo di OSSICINI A., BATTISTI U., *Motivi della decisione o decisione motivata?*, in *Atti I Convegno di Medicina legale previdenziale*, Cagliari 16-18 ottobre, 1996, 415. Pur se datato, il lavoro evidenziava problematiche del tutto attuali.

6. Note critiche alla sentenza di primo grado per la costituzione in appello

Ecco dunque che, se anche le note critiche medico-legali non sortiscono alcun effetto dapprima sulle convinzioni del Consulente tecnico d'Ufficio e, di poi, su quelle del Giudice, le stesse possono risultare di estremo rilievo per l'accesso al successivo grado di giudizio ove le note a sentenza che l'avvocato può richiedere al medico ai fini della impugnazione e del ricorso, dovranno contenere soltanto elementi che sono stati già dedotti in primo grado, i quali andranno ancora una volta discussi, evidenziando le criticità della sentenza sul piano medico-legale, qualora non siano stati colti gli spunti elaborati nelle precedenti relazioni.

7. Conclusioni

La sintetica ricognizione delle macroattività che caratterizzano il processo medico-legale nel contenzioso formale Inail non esaurisce i termini del discorso e tiene solo parzialmente conto del naturale quotidiano scollamento tra teoria e pratica, quasi sempre addebitabile a problematiche indipendenti dalla volontà del medico, come ricordato in precedenza.

In epoca di esiguità delle risorse disponibili - sia economiche, sia umane - fare riferimento anche in questa fattispecie ai principi di efficienza, efficacia ed economicità⁸ ed a criteri di appropriatezza e sicurezza della prestazione medico-legale⁹ potrebbe rappresentare un valido binario per guidare la selezione dei casi in cui necessariamente deve essere garantita la propria presenza in sede di operazioni peritali, eventualmente anche in associazione con uno specialista clinico. Del pari, tali principi devono ispirare a conferire il giusto peso e la doverosa sostanza alle osservazioni medico-legali alla relazione di consulenza tecnica d'Ufficio, semmai avvalendosi della collaborazione di soggetti istituzionali di grado gerarchico più elevato e/o semplicemente più autorevoli sul piano culturale nella specifica questione su cui si impianta la vertenza.

Cerbone sostiene che: «la centralità del controllo giudiziale [...] deve continuare ad alimentarsi di una relazione fortemente “collaborativa” con l'Inail [...]»¹⁰.

Non appare ultroneo richiamare, dunque, accanto agli elementi in precedenza ricordati, la necessità di ritemprare la collaborazione tra Istituzioni. Questa com-

⁸ La cosiddetta regola delle tre “E”, si veda al riguardo: RICCI P., *Introduzione all'economia aziendale*, Giuffrè, Milano, 2007, 41.

⁹ ROSSI P., COMACCHIO A., MELE A., (con la collaborazione di VITA L.), *La gestione del rischio sanitario medico-legale. Dalla clinical governance ai processi medico-legali*, Giuffrè, Milano, 2014.

¹⁰ CERBONE M., *Il Giudice e l'Inail nell'applicazione delle norme sulle malattie professionali*, in *Olympus Working Papers*, 2014, 32: 16.

ponente potrebbe rappresentare un utile strumento di *mitigance*, finalizzato al miglioramento della qualità del contenzioso giudiziario previdenziale.

RIASSUNTO

La consulenza tecnica d'Ufficio ha assunto ormai una posizione centrale nel processo. Lo sviluppo di tecnologie scientifiche avanzate la rende sempre più strumento necessario per il Giudice. Nel contributo si evidenzia il ruolo centrale del Consulente tecnico Inail nelle fasi salienti dei “giudizi medico-legali” e si sottolinea l'importanza della sua partecipazione attiva ad ognuna di esse: note a difesa; formulazione dei quesiti; operazioni peritali; osservazioni medico-legali all'elaborato peritale; note critiche alla sentenza di primo grado per la proposizione dell'impugnativa.

Ciò appare di tutta evidenza alla luce delle modifiche introdotte con la legge 18 giugno 2009, n. 69, che hanno disciplinato la partecipazione del Consulente di Parte al giudizio secondo una scansione temporale ben delineata, e ancor di più per effetto delle novità introdotte con d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 11 agosto 2012, n. 143.

SUMMARY

Technical Expertise has already assumed a central position in the process. The technology scientific development makes it increasingly a necessary toll for the Judge. The aim of this paper is to highlights the central role of Technical Advisor Inail in relevant phases of the “medical-legal judgments” and the importance of its active participation in each of them: defence notes; asking questions; investigation procedures; comments to the expertise; case notes for appeal proposition.

This clearly appears in the changes introduced by Law 18 June 2009 n. 69, which governed the participation of Technical Advisor of the party according to a well-defined time schedule, and even more as a result of changes introduced by Law Decree 22 June 2012, n. 83, passed into Law 11 August 2012, n. 143.